

A tutti gli Organismi di valutazione della conformità accreditati/accreditandi
Alle Associazioni degli Organismi di valutazione della conformità
A tutti gli Ispettori/Esperti operativi per il Dipartimento Certificazione e Ispezione

Loro sedi

OGGETTO **Dipartimento Certificazione e Ispezione**
Circolare informativa DC n. 37/2023 – Aggiornamento
informativo su questioni varie di carattere operativo

Spett.li Organismi,

con la presente comunicazione desideriamo fornirvi alcune informazioni su azioni di carattere operativo che saranno e/o potranno essere adottate dal Dipartimento Certificazione e Ispezione per la risoluzione di alcune problematiche che, come vedrete, interessano principalmente l'esecuzione delle attività di verifica.

1. COMPLETAMENTO PROGRAMMI DI MANTENIMENTO

Lo scorso mese di gennaio, precisamente nella settimana dal 16 al 20 gennaio, ACCREDIA è stata sottoposta alla peer evaluation da parte di EA.

L'attività di valutazione condotta ha avuto esito positivo, tuttavia, dal team di verifica EA è stata sollevata una Non Conformità relativa alla presenza, nell'ambito delle attività di mantenimento da svolgere, di verifiche riferite ad anni pregressi non ancora svolte.

Hanno pertanto ritenuto tale situazione non trascurabile, in quanto il mancato completamento delle stesse non consente il rispetto dei singoli programmi di mantenimento predisposti dell'Ente di accreditamento al fine di garantire che tutte le competenze di cui allo scopo di accreditamento rilasciato ad un singolo CAB siano state verificate nel corso del periodo di validità dell'accREDITAMENTO stesso.

Tale aspetto costituisce un requisito esplicitamente previsto dalla norma ISO/IEC 17011:2017 § 7.4.4. che, ricordiamo, disciplina le attività svolte dall'ente di accreditamento ed ha un impatto diretto circa la possibilità di confermare lo scopo di accreditamento rilasciato.

Trascorso il primo semestre dell'anno, abbiamo analizzato i dati di riferimento ed abbiamo rilevato che un considerevole numero di attività di verifica pendenti sono state recuperate e per questo vi ringraziamo per la collaborazione fornita.

Tuttavia, ancora una quota abbastanza significativa risulta ancora da sanare, con possibili importanti ripercussioni sugli scopi di accreditamento rilasciati.

Ricordiamo che la trasmissione tempestiva delle informazioni necessarie all'effettuazione delle verifiche da parte di ACCREDIA, **in tempo utile per la relativa pianificazione**, costituisce uno degli obblighi a carico dell'Organismo accreditato (si veda Convenzione di accreditamento Articolo 4.23 punto g).

Pertanto, vi comunichiamo fin da ora che la situazione complessiva sullo stato di pianificazione di tutte le verifiche previste dai singoli programmi di mantenimento, sarà rianalizzata a fine anno/primi giorni del 2024 e, laddove saranno riscontrate situazioni di particolare criticità il cui mancato svolgimento non sia imputabile ad ACCREDIA, sarà vagliata la possibilità di procedere con l'adozione di provvedimenti sanzionatori (minori e/o maggiori).

Nel raccomandarvi, quindi, di fornire al nostro ufficio programmazione la massima collaborazione per la pianificazione delle attività pendenti (inclusa la trasmissione **completa** delle attività di verifica e dei calendari delle sessioni d'esame), vi richiediamo, contestualmente, di segnalarci eventuali difficoltà di pianificazione che doveste riscontrare, le quali saranno opportunamente analizzate anche attraverso l'effettuazione di specifici incontri con i Funzionari Tecnici ed eventualmente la Direzione di Dipartimento.

2. ESECUZIONE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE ALL'ESTERO

Con riferimento allo svolgimento delle attività di valutazione all'estero, con la presente segnaliamo che in numerosi casi, soprattutto per l'esecuzione di verifiche in accompagnamento, riscontriamo frequenti ritardi nella trasmissione delle necessarie informazioni ai fini della relativa pianificazione e questo genera delle difficoltà da parte di ACCREDIA a subappaltare l'esecuzione di tali verifiche agli enti di accreditamento locali.

Ricordiamo che l'obbligo a ricorrere al subappalto è esplicitamente richiamato nel documento EA 2/13 M:2019 §3.8 che per gli enti di accreditamento riveste carattere mandatorio.

Nell'ottemperare tale requisito è altresì richiesto che venga fornito un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data in cui l'attività di verifica deve essere svolta (§ 6.6).

Raccomandiamo pertanto la massima collaborazione per fornire entro le tempistiche richieste le informazioni ai fini della relativa pianificazione, per evitare spiacevoli rimostranze da parte di altri enti di accreditamento.

La verifica del rispetto di tali tempistiche potrà essere oggetto di approfondimento nel corso delle attività di valutazione di ACCREDIA al fine di accertare che non vi siano ritardi di comunicazione volontari.

3. ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO IN SVIZZERA

Vi informiamo che il 17 luglio u.s., abbiamo ricevuto comunicazione da SECO-SAS dell'adozione di una nuova procedura autorizzativa per poter accreditare Entità giuridiche svizzere.

Tale nuova prassi prevede i seguenti passaggi operativi:

- l'ente di accreditamento estero (in questo caso ACCREDIA) dovrà trasmettere allo "State Secretariat for Economic Affairs - SECO" la richiesta formale di autorizzazione a poter accreditare in Svizzera;
- la richiesta dovrà esplicitare: il nome completo e l'indirizzo del CAB da accreditare, l'ambito completo dell'accREDITamento richiesto, la distribuzione geografica delle attività di valutazione della conformità e i nominativi dei valutatori previsti per tale compito (l'autorizzazione riguarda anche i valutatori e in caso di un cambiamento nel gruppo di valutazione il SAS dovrà essere informato) nonché la durata del ciclo di accREDITamento;
- l'approvazione verrà trasmessa ad ACCREDIA ed in copia al CAB interessato;
- l'autorizzazione è soggetta a delle fees che saranno fatturate da SECO-SAS al CAB svizzero che richiede l'accREDITamento all'estero.

Tale prassi operativa rientra nell'ambito delle Policy di Cross Frontier consentite di cui al documento EA 2/13 richiamato in precedenza e pertanto il Dipartimento ha immediatamente avviato le procedure di adeguamento a tale nuova prassi. Vi informiamo quindi che le verifiche in Svizzera attualmente già pianificate sono al momento "congelate" in attesa di ricevere la formale autorizzazione a svolgerle dall'autorità governativa svizzera SECO.

4. ANNUALITA' VERIFICHE DI SORVEGLIANZA

Si ricorda che le verifiche in sede devono essere svolte entro l'anno solare.

Tale requisito è esplicitamente richiamato nel Regolamento di AccredITamento RG-01 Parte Generale rev. 05:

§ 1.5.1.2. SORVEGLIANZA PROGRAMMATA DELL'ACCREDITAMENTO

*Per quanto attiene alle verifiche programmate (concordate con il CAB tramite un programma tecnico economico, inviato da ACCREDIA-DC, orientativamente a dicembre e comunque entro la fine di gennaio) la prima attività di sorveglianza consiste in una verifica presso la sede del CAB effettuata a distanza di 6 mesi dalla data di concessione dell'accREDITamento. In casi eccezionali DDC o VDDC può disporre l'effettuazione della prima attività di sorveglianza a 12 mesi, ad esempio nei casi in cui il CAB non abbia acquisito nuovi contratti. **Le successive Verifiche di Sorveglianze devono essere effettuate almeno una volta all'anno (solare) a decorrere dalla data della 1a verifica di sorveglianza e comprendono verifiche ispettive, sia in sede, sia in accompagnamento.***

Salvo casi eccezionali che saranno vagliati dalla Direzione, non saranno quindi concessi posticipi all'anno successivo.

5. RITIRO RT-05 DA SETTEMBRE, VERIFICHE IN ACCOMPAGNAMENTO SGQ IAF 28 E CERTIFICAZIONE DEI CONSORZI

Come riportato nella Circolare Informativa n° 27/2023, a decorrere da settembre 2023 verrà ritirato il Regolamento Tecnico RT-05.

Per quanto riguarda le attività di mantenimento già previste quali campionamento in sede di pratiche SGQ IAF 28 e soprattutto verifiche in accompagnamento, le stesse dovranno comunque

essere condotte entro il 31.12.2023 al fine di garantire una gestione imparziale nei confronti dei CAB che hanno già svolto tali attività.

Raccomandiamo pertanto la trasmissione all'ufficio programmazione di ACCREDIA (e-mail: programmazione@accredia.it) delle informazioni necessarie ai fini della relativa esecuzione.

Confermiamo inoltre che, come indicato nella Circolare sopra riportata, fin da subito potranno non essere più applicate le prescrizioni dell'RT, che in ogni caso da settembre 2023 non saranno più verificate dai nostri ispettori.

Laddove eventuali witness non siano state completate nell'anno in corso, le stesse dovranno essere effettuate entro il primo trimestre 2024.

A partire invece dalle attività di mantenimento anno 2024 saranno applicate sul settore IAF 28 schema ISO 9001:2015 le normali regole di campionamento previste dal documento IAF MD 17 ovvero verrà svolta una verifica in accompagnamento 1 volta nel ciclo di accreditamento salvo eventuali attività non programmate (supplementari/straordinarie) che si dovessero rendere necessarie a fronte di criticità riscontrate.

Fin da ora i CAB potranno già riemettere i certificati senza i riferimenti obbligatori previsti da RT-05 § 5 ovvero:

- *"Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05"*
- *"La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili"*

che peraltro, per il seguente punto, riportano riferimenti legislativi non più in vigore.

Per quanto riguarda invece le certificazioni dei Consorzi, laddove gli stessi vogliano ottenere l'attestazione SOA necessaria alla partecipazione a gare d'appalto, vi consigliamo di mantenere sui certificati emessi anche l'indicazione del settore IAF 28.

6. ESTENSIONI MANAGEMENT SYSTEMS (MS) IN PRESENZA DI UN CERTIFICATO MS GIA' ATTIVO

Come noto, dal 05 gennaio u.s. è stato emesso il certificato unico di accreditamento (si veda a tal proposito la Circolare Informativa DC n. 01/2023 emessa il 09.01.2023).

A partire da quest'anno quindi le richieste di accreditamento per schemi di valutazione della conformità per cui fino a fine 2022 veniva emesso un certificato ad hoc quali SGQ, SGA, SCR, SGE, SSI, ITX, FSM, EMAS sono richieste di estensione in presenza di un certificato MS (Management System) già attivo rilasciato all'entità giuridica richiedente.

Tuttavia, trattandosi di schemi di primaria importanza, confermiamo che l'iter di estensione comprenderà l'esecuzione anche della Verifica in Sede, la quale comunque avrà una durata inferiore a quella di un nuovo accreditamento.

7. PROROGHE DEI CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO

Con l'emissione del certificato unico di accreditamento, ricordiamo che sono stati anche suddivisi i vari scopi per allegati afferenti ai singoli Comitati Settoriali di Accreditamento – CSA, a cui compete la relativa decisione.

Inoltre, tutti gli allegati hanno ed avranno sempre la medesima data di scadenza essendo il ciclo di accreditamento il medesimo.

Tuttavia, con l'entrata in vigore del documento EA 2/17 M:2019, diversi CAB si sono ritrovati ad avere una parte di scopo di MS afferente all'ambito regolamentato ai fini dell'ottenimento della notifica.

Laddove sarà necessario procedere con delle estensioni di validità di accreditamenti oltre la scadenza (si veda i casi previsti nel Regolamento di Accreditamento – Parte Generale rev. 05 § 1.5.2.2), è stato quindi stabilito che le estensioni di validità avranno da subito una durata massima di 1 anno dalla data di scadenza dell'accREDITAMENTO al fine di agevolare l'emissione dei Decreti autorizzativi da parte delle Autorità interessate.

Tuttavia, in accordo alle prescrizioni dello standard ISO/IEC 17011:2017, si precisa che un ciclo di accreditamento non può avere una durata superiore ai 5 anni e pertanto non potranno essere concesse ulteriori proroghe. Quindi, se entro la tempistica di deroga concessa non saranno stati rinnovati con esito positivo gli scopi per i singoli allegati, si procederà con le relative riduzioni.

8. RIEMISSIONE ENTRO L'ANNO DI TUTTI GLI ALLEGATI DENOMINATI "CSA CI" DEI CERTIFICATI DI ACCREDITAMENTO SCHEMA ISP

A seguito di controlli interni, nonché rilevato anche da EA nel corso della peer evaluation di gennaio 2023, è in corso un riesame degli scopi schema ISP di cui all'allegato denominato "CSA CI" dei certificati di accreditamento in vigore.

In questa fase di riesame abbiamo stabilito che gli scopi, oltre a dover esplicitare in maniera chiara le attività ispettive effettivamente svolte dall'Organismo, non debbano necessariamente identificare tutti gli elementi previsti dal documento ILAC G:28 quali: tipo d'ispezione, category, field, sub-field, range, stage e requirements.

Pertanto, affinché siano conformi ai requisiti della ISO/IEC 17011 § 7.8.3 punto b), saranno identificati gli elementi minimi quali: tipo d'ispezione, field, range e requirements.

Ove la tipologia ispettiva di cui allo scopo lo consentirà, saranno esplicitati ulteriori dettagli quali appunto sub-field e stage.

La category in ogni caso non verrà più indicata.

Per quanto riguarda i requirements non saranno più accettate diciture generiche quali "Specifiche del cliente", "Procedure interne", "Specifiche contrattuali" che saranno sostituite con indicazioni dettagliate di tali documenti (identificazione del documento, stato e data/indice di revisione).

Tale riesame è già in corso e condotto in occasione delle normali attività di sorveglianza o in occasione di incontri da remoto svolti o che saranno definiti ad hoc e per cui sarete opportunamente contattati dalla struttura tecnica di ACCREDIA.

In tale processo di riemissione dei certificati saranno inoltre eliminati, nei requirements, i riferimenti ai Regolamenti Tecnici ACCREDIA (RT-07 e RT-33) e sostituiti con i riferimenti a leggi e norme tecniche applicabili in funzione dello scopo di accreditamento rilasciato e la relativa decorrenza di validità.

9. MODULO MD-19

Raccomandiamo a tutti la sistematica trasmissione del modulo MD-19 in occasione dell'esecuzione delle verifiche in accompagnamento, nonché l'accurata compilazione con l'identificazione dei rischi reali che si possono verificare sul luogo di svolgimento dell'attività di valutazione e l'esaustiva indicazione di tutti i DPI necessari.

10. RIPRESA ESECUZIONE VERIFICHE SENZA PREAVVISO

Al fine d'incrementare l'efficacia dei controlli eseguiti da ACCREDIA per garantire al mercato una maggiore uniformità di approccio delle valutazioni eseguite dai CAB in specifici settori merceologici, vi informiamo che riprenderà l'esecuzione delle Verifiche Senza Preavviso nonché dei Mystery Audit i quali saranno estesi, in forma sperimentale, a più schemi di accreditamento (es. PRS, PRD ecc..).

11. ANALISI DELL'ESTENSIONE DELLA CARENZA

Vi informiamo infine che è in corso un processo di revisione dei moduli dei rapporti di verifica che recepirà la necessità che nella proposta di analisi delle cause l'Organismo identifichi anche l'estensione della carenza. Tale richiesta discende da uno specifico requisito della norma ISO/IEC 17011:2017 ovvero il § 7.6.8 il quale prevede:

*"When nonconformities are identified, the accreditation body shall define time limits for correction and/or corrective actions to be implemented. **The accreditation body shall require the conformity assessment body to provide an analysis of the extent and cause (e.g. root cause analysis) of the nonconformities and to describe within a defined time the specific actions taken or planned to be taken to resolve the nonconformities.**"*

Precisiamo che a livello internazionale con il termine "Non Conformità" s'intendono sia rilievi di peso maggiore che minore così come classificati da ACCREDIA in "Non Conformità" e "Osservazioni". Vi invitiamo quindi fin da ora, nella proposta di trattamenti ed azioni correttive, di procedere con la preventiva identificazione di quanto sopra.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo i migliori saluti.


Dott. Filippo Trifiletti
Direttore Generale